

"Omissis"

Svolgimento del processo

L'avv. P.L.R. con ricorso del 31/5/2006 chiedeva al Tribunale di B. la pronuncia di ordinanza di liquidazione delle spettanze per l'opera professionale in favore di S.M. nel giudizio di convalida di sfratto per morosità iscritto al n. R.G. 6296/1999 conclusosi il 21/2/2001 con lettura del dispositivo in udienza, per il quale aveva inviato con missiva del 30/4/2006 un progetto di notula.

Il ricorrente aggiungeva di avere successivamente proposto opposizione al decreto ingiuntivo azionato dalla locatrice per il pagamento dei canoni di locazione relativi all'immobile di cui al precedente giudizio; il giudizio di opposizione era iscritto al n. R.G. 3794/2002 e si era concluso con sentenza del 15/2/2005.

S.M. si costituiva deducendo che la richiesta di liquidazione doveva intendersi limitata all'attività professionale prestata nel giudizio di convalida di sfratto per morosità iscritto al n. R.G. 6296/1999 in ordine al quale eccepiva l'estinzione del credito per intervenuto pagamento o per prescrizione presuntiva ex art. 2956 c.c., n. 2 essendo decorso il termine triennale sin dal 21/2/2001 con la lettura del dispositivo in udienza.

Il Tribunale di B. con ordinanza depositata il 26/3/2007, ritenuta l'estinzione del credito per prescrizione presuntiva, rigettava il ricorso.

Il Tribunale riteneva:

- che la richiesta di liquidazione del compenso era limitata alle spettanze richieste per il giudizio di convalida di sfratto per morosità iscritto al n. R.G. 6296/1999 perchè nel ricorso era fatto espresso riferimento alla notula trasmessa per quel giudizio e in sede di conclusioni era richiesto il pagamento delle competenze relative al giudizio e non ai giudizi;
- che la decisione che aveva definito quel giudizio era stata pubblicata il 21/2/2001 e, in assenza di impugnazione, era passata in giudicato, al più tardi, il 6/4/2002, mentre il ricorso era stato proposto solo il 5/6/2006 e, quindi, dopo il triennio.

L'avvocato L.P. propone ricorso straordinario affidato a 4 motivi.

S.M. è rimasto intimato.

Motivi della decisione

1. Con il primo motivo il ricorrente deduce la violazione e falsa applicazione dell'art. 2956 c.p.c., n. 3 e il vizio di motivazione e sostiene che la prescrizione presuntiva sarebbe incompatibile con l'ammissione del debitore di avere provveduto al pagamento; negli stessi termini formula il corrispondente quesito di diritto.

1.1 II motivo è manifestamente infondato perchè la prescrizione presuntiva è fondata su una presunzione iuris tantum di avvenuto pagamento e pertanto le deduzioni con le quali il debitore assume che il debito sia stato pagato, o sia comunque estinto, non rendono inopponibile l'eccezione di prescrizione presuntiva, giacchè, tali deduzioni, lungi dall'essere incompatibili con la

presunta estinzione del debito per decorso del termine, sono, al contrario, adesive e confermative del contenuto sostanziale dell'eccezione stessa (Cass. 31/3/2010 n. 7800).

2. Con il secondo motivo il ricorrente deduce violazione e falsa applicazione dell'art. 2956 c.p.c., n. 3 e il vizio di motivazione e sostiene:

a) che il giudice non avrebbe considerato che l'incarico aveva ad oggetto la difesa nei giudizi instaurati dalla proprietà;

b) che il giudizio di sfratto per morosità era inscindibilmente connesso al giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo afferente ai canoni di locazione rimasti impagati, come risulterebbe anche dal mandato ad litem e pertanto il dies a quo dovrebbe decorrere dalla definizione del secondo giudizio;

c) che il pagamento degli onorari alla definizione del giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo era stato concordato con lo S.;

d) che il contratto che ha per oggetto una prestazione d'opera intellettuale è da considerarsi unico per tutta l'attività e la prescrizione decorre dal giorno in cui è espletato l'incarico e pertanto la prescrizione decorre solo dal momento in cui è terminata la prestazione.

In conformità all'affermazione di cui al punto d) formula il corrispondente quesito di diritto.

2.1 Il motivo è manifestamente infondato.

2.2 Le quattro censure devono essere esaminate congiuntamente in quanto connesse e sono tutte censure infondate.

La prescrizione presuntiva ai sensi dell'art. 2957 c.c. decorre dal compimento della prestazione e, pertanto, dal momento della definizione del giudizio per il quale fu conferita in mancanza della prova di un accordo secondo il quale il pagamento dovesse essere differito (nel ricorso manca qualsiasi riferimento specifico in ordine alla prova di un tale accordo) o della prova di un incarico professionale che prevedesse l'espletamento di plurime attività; non può costituire prova di tale accordo la mera procura ad litem, della quale neppure si riportano i contenuti (ciò solo costituendo motivo di inammissibilità della censura per genericità), rilasciata ai fini della proposizione della domanda o della resistenza in giudizio;

la procura ad litem costituisce, infatti, un negozio unilaterale (e non un contratto) volto ad investire il difensore della rappresentanza processuale esclusivamente per quello specifico processo nei vari gradi e fasi. La circostanza che successivamente alla definizione del giudizio di opposizione alla convalida il difensore sia stato incaricato anche della difesa nel giudizio di opposizione al decreto ingiuntivo per il pagamento dei canoni rimasti impagati non rileva al fine di dimostrare, come sarebbe stato necessario, il conferimento di un incarico diretto ad assistere il cliente anche nel successivo giudizio di opposizione al decreto ingiuntivo per il pagamento dei canoni di locazione rimasti insoluti (v. *amplius* al successivo punto 4).

3. Con il terzo motivo il ricorrente deduce violazione e falsa applicazione dell'art. 2956 c.p.c., n. 3 e il vizio di motivazione e sostiene che il giudice avrebbe omesso di considerare gli atti interruttivi della prescrizione e chiede se

la prescrizione è interrotta dalle missive richiedenti la liquidazione degli onorari.

3.1 Il motivo, come il corrispondente quesito, è inammissibile per assoluta genericità mancando ogni riferimento sia nel motivo, sia nell'ordinanza impugnata, a missive che avrebbero interrotto la prescrizione; l'unico riferimento, nell'ordinanza impugnata, è costituito dalla missiva del 30/4/2006, inviata quando il termine triennale della prescrizione presuntiva era già scaduto, come esattamente rilevato di Tribunale di B.

4. Con il quarto motivo il ricorrente deduce la violazione e falsa applicazione dell'art. 2956 c.p.c., n. 3 e il vizio di motivazione e sostiene che il Tribunale di B. avrebbe omesso di considerare che l'incarico era stato conferito con atto scritto rappresentato dal mandato ad litem e che quindi non era operante la prescrizione.

4.1 Il motivo è manifestamente infondato in quanto, seppure è vero che le prescrizioni presuntive, trovando ragione unicamente nei rapporti che si svolgono senza formalità, dove il pagamento normalmente avviene senza dilazione, non operano se il credito trae origine da contratto stipulato in forma scritta, tuttavia il contratto scritto che esclude l'operatività della prescrizione del credito dell'avvocato non può essere individuato nella procura ad litem, la quale, essendo negozio unilaterale di investimento della rappresentanza processuale, va tenuta distinta dal contratto di mandato attinente al rapporto interno tra cliente e professionista (cfr. Cass. 4/7/2012 n. 11145).

5. In conclusione il ricorso deve essere rigettato. Non v'è luogo a pronuncia sulle spese perchè l'intimato non ha svolto difese.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso.

Così deciso in Roma, il 5 giugno 2013.

Depositato in Cancelleria il 29 agosto 2013